



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 33 del 2005, proposto da:
Dell'Olio Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cianciusi, con domicilio
eletto presso Rita Di Gennaro in L'Aquila, via Carducci N. 30;

contro

Comune di Avezzano, rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Nicoli,
Giancarlo Paris, Giorgio Sucapane, con domicilio eletto presso l'avv. Federico
Cinque in L'Aquila, via Cascina, N. 2;

per l'annullamento

del provvedimento 22.11.2004 avente ad oggetto il diniego di permesso a costruire
relativo alla pratica 53/04.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Avezzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Alberto Tramaglino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente premette che con decreto 25.2.2003 il giudice delegato al fallimento Cattivera Costruzioni SRL gli trasferiva la proprietà di un terreno (Fol. 72 n. 760, estensione mq965) sito in Avezzano al prezzo di Euro 46.854,28 e ciò sulla scorta di perizia di stima redatta per la curatela fallimentare da cui risultava l'inserimento dell'area in una zona a vocazione prevalentemente residenziale, classificata come B1.1 ed edificabile sulla base degli indici di cui all'art. 8 NTA del vigente PRG. Il permesso di costruire successivamente richiesto veniva tuttavia negato dal Comune di Avezzano con il provvedimento in questa sede impugnato.

Il ricorrente contesta le motivazioni del diniego, fondate su un parere reso dall'avvocatura comunale e basate sulla previsione dell'art. 4.5 NTA, dove si dispone il recepimento nel PRG di tutte le previsioni relative a viabilità, parcheggi e servizi di cui ai piani di iniziativa privata decaduti per decorrenza dei relativi termini. L'area risulterebbe così gravata da vincolo espropriativo finalizzato alla realizzazione di dette previsioni, posto che il lotto in questione era configurato nel piano di lottizzazione della ditta "f.lli Gelmini" come soggetto a cessione gratuita per la realizzazione di opere di urbanizzazione. Dato atto della intervenuta prescrizione del diritto del Comune a pretendere la cessione gratuita di tale area (risalendo la relativa convenzione al 1974), l'amministrazione riteneva tuttavia sussistente la destinazione dell'area a pubblici servizi in forza della suddetta norma del PRG vigente.

Il ricorrente ritiene viziato il recepimento nel PRG delle previsioni del piano di lottizzazione decaduto, mancando una qualsiasi valutazione (e correlativa

motivazione) della attuale e concreta necessità di realizzare l'opera pubblica prevista, in ciò considerando che le esigenze sottese alla previsione vincolistica erano state altrimenti soddisfatte, visto che lo svincolo autostradale a cui la previsione era finalizzata era stato nel frattempo realizzato in altra zona.

Ritenendo pertanto viziato il suddetto art. 4.5 NTA ne viene chiesto l'annullamento unitamente al diniego impugnato.

Costitutosi in giudizio il Comune di Avezzano ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità dell'impugnazione della suddetta NTA, data la mancata notificazione del ricorso all'amministrazione che ha approvato il PRG (del. Cons. provinciale 11.12.2000 n. 93): cfr., di recente, Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2901 ("è inammissibile il ricorso proposto per l'annullamento in parte qua del piano regolatore generale, che sia stato notificato solo al Comune e non anche alla Regione che lo ha approvato").

Alla luce della intangibilità della previsione di piano il ricorso avverso il diniego è perciò palesemente infondato, visto che -come risulta dall'acquisto certificato di destinazione urbanistica dell'area- pur ricadendo la stessa in zona B1.1, e quindi in zona edificabile con i parametri di cui all'art. 8.1 NTA, sulla stessa grava il vincolo di cui all'art. 4.5, derivante dalla trasposizione nel PRG degli obblighi di cessione previsti dai piani di lottizzazione decaduti per il decorso del decennio. Se il ritenuto soddisfacimento delle esigenze a cui detto vincolo era preordinato eventualmente abilita il proprietario a chiedere una nuova regolamentazione urbanistica del lotto (così come in tal senso lo abilita la sopravvenuta decadenza del medesimo ex art. 2 L. 1187/1968), ciò non consentiva tuttavia l'amministrazione di procedere alla disapplicazione della norma che introduceva il vincolo preordinato all'esproprio.

Il ricorso deve essere in conclusione respinto.

3. Sussistono i motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo -L'Aquila- definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per la restante lo rigetta. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)